



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 53 del 10 DIC. 2004

**Modifica alla disposizione 17/2004 del 29/04/2004 (Norme per acquisire la conoscenza delle linee e degli impianti rivolta agli istruttori e ai dipendenti delle Imprese Ferroviarie impegnati nelle attività di "Formazione treni" e "Accompagnamento Treni"- Integrazioni alla disposizione 7/2001).**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto dagli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dall'art. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura il compito di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01608081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 3





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione 7/2001 del 16 marzo 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che definisce i "Requisiti di qualificazione professionale e norme per il rilascio, al personale delle Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l'esercizio dell'attività di accompagnamento e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento dei relativi istruttori presso il Gestore dell'Infrastruttura";

Vista la relazione dei responsabili delle competenti strutture operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prot. n°. RFI/TC. MV. AV/79 del 17.11.2004 con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente modifiche alla norme per far conoscere le linee e gli impianti ai propri istruttori e al personale impegnato nelle attività di sicurezza di "formazione treni" e "accompagnamento treni", di cui alla disposizione 17/2004.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

**Il testo del comma 6 dell'articolo 5 della Disposizione 17/2004 del 29.04.2004 è sostituito dal seguente:**

6. Le conoscenze delle linee e degli impianti, certificata nella citata appendice, conservano la validità a condizione che l'Istruttore Accreditato, riguardo all'attività svolta, percorra ciascuna linea e prenda visione di ciascun impianto interessato dall'attività almeno una volta ogni dodici mesi.

### Art. 2

**Il testo del comma 1b) dell'articolo 10 della Disposizione 17/2004 del 29.04.2004 è sostituito dal seguente:**

b) "Scorta tradotte" o "Accompagnamento treni", una rotazione dei turni sulle diverse linee di cui ha acquisito la conoscenza secondo la procedura relativa, garantendo, a quel personale che non svolge attività su di una linea da più di dodici mesi, prima di essere utilizzato, una opportuna attività formativa in affiancamento all'istruttore accreditato. Ove ciò non fosse possibile, il recupero della conoscenza della linea può avvenire svolgendo un servizio da secondo agente di condotta e, anche in tal caso, andranno osservate le procedure indicate al precedente articolo 9.





### Art. 3

All' articolo 10 della **Disposizione 17/2004 del 29.04.2004** è aggiunto il seguente comma 3:

Il personale abilitato ai moduli indicati nella disposizione 7/2001 che risulti assente dal servizio per cause diverse (malattie, infortuni, distacchi o altri incarichi, ecc) e per periodi superiori ai sei mesi, al suo rientro, prima di essere riammesso in servizio, dovrà essere sottoposto ad una verifica da parte dell'Istruttore Accreditato che valuterà i bisogni formativi necessari per il riallineamento delle competenze (aggiornamento in aula e/o affiancamento nello svolgimento dell'attività, ripetizione delle procedure per l'acquisizione delle conoscenze linee ed impianti).

Tali interventi formativi dovranno trovare evidenza sia nella documentazione personale sia in quella dell'istruttore.

### Art. 4

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1° Gennaio 2005.

Michele Elia  


